



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico

Ufficio Manifestazioni

DETERMINAZIONE

N. 810 del 18/03/2019

N. Sett. 30 /DS_I del 18/03/2019

OGGETTO: MANIFESTAZIONI O EVENTI SPORTIVI O EVENTI CULTURALI DI PUBBLICO SPETTACOLO EX ART. 68-69-80 TULPS, NUOVE PROCEDURE DI INOLTRO PRATICHE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SUAPE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 20 OTTOBRE 2016 E DELLE DIRETTIVE SUAPE.

PREMESSO che la Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016, che detta le norme sulla qualità della regolazione e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'art. 29, comma 2, lett. c, ha ricompreso tra le competenze dello Sportello Unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), anche i procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo;

CONSIDERATO che tali competenze dello Sportello Unico riguardano attività proprie del Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico;

RILEVATO che la direttiva in materia di Sportello Unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE), contenuta nell'allegato A alla delibera della Giunta Regionale n. 10/13 del 27.02.2018 specifica che, sono di competenza del SUAPE: i procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo, connessi ad attività economiche e produttive di beni e servizi anche svolte in forma non imprenditoriale o professionale, purché sia presente una qualche forma di corrispettivo (art. 3-3.1, lett. c della direttiva);

CONSIDERATO CHE

- il comma 1 quater dell'art. 3 del D.lgs. 82/2005, novellato dal D.lgs. n. 179/2016, stabilisce che” la gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (tra cui sono ricomprese le Autonomie Locali) in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento”;

-che il software del portale regionale della Sardegna costituisce inequivocabilmente l'unico strumento digitale in grado di garantire l'attuazione di quanto previsto dal sopra citato decreto, ovvero creare un interfaccia diretta tra cittadino e P.A;

CONSTATATO che con la circolare n. 10602/Cir/1 del 30.03.2017 della Direzione Generale del Turismo, artigianato e commercio e della Direzione generale dell'Industria avente per oggetto:

“Chiarimenti interpretativi in merito alle attività esercitate in occasione di eventi temporanei, attività temporanee commerciali e concessioni suolo pubblico. - Attuazione della L.R. n. 24/2016 artt. 50 e 51”, si ritiene che “le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo che, pur prevedendo un corrispettivo, sono svolte in forma del tutto contingente e temporanea da parte di soggetti non imprenditoriali quali associazioni, comitati, pro loco, gruppi spontanei di cittadini, con proventi di norma destinati a finanziare attività sociali, possano a seconda della valutazione del soggetto organizzatore circa l'assenza effettiva di un'attività produttiva di beni e servizi, rimanere fuori dal portale”;

CONSIDERATO però che la Giurisprudenza Comunitaria:

1. afferma che, per “Impresa” va inteso qualsiasi soggetto che eserciti attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (sentenza Corte di Giustizia 1.7.2008, causa C-49/07);
2. sottolinea che “costituisce attività economica qualsiasi funzione che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte di Giustizia 10.01.2006 C-222/04) e pertanto la definizione di “Impresa” discende da elementi puramente oggettivi quali l'offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti;

RITENUTO perciò che le attività relative a pubbliche manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo con relative attività accessorie che prevedano un corrispettivo, si configurano come attività di servizi, ancorché svolte in forma non principale da soggetti giuridici denominati enti non commerciali di tipo associativo, poiché esercitate in forma non imprenditoriale ma con le caratteristiche tipiche dell'attività di impresa, rientrano tra le attività di cui al SUAPE, al pari di qualunque altra attività produttiva di beni e servizi come da definizione del DPR 160/2010 art. 1 lett. i) e L.R. 24/2016 art. 29 comma 3 lett. a);

RILEVATO CHE è rimessa alla libera autonomia organizzativa degli enti locali ogni determinazione relativa all'eventuale conferimento al SUAPE di funzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, sull'esercizio di attività produttive e di beni e servizi rientranti nella competenza comunale (art. 4 direttive SUAPE);

SI RITIENE OPPORTUNO, come previsto dalla direttiva in materia di Sportello Unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE), contenuta nell'allegato A alla delibera della Giunta Regionale n. 10/13 del 27.02.2018, ricomprendere nella competenza del SUAPE i procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo

DATO ATTO che, in sede di conferenza di servizi, ai sensi della L. 241/90, il silenzio alla richiesta di acquisizione del parere al fine del rilascio di patrocinio corrisponde a silenzio significativo di rigetto, in quanto il patrocinio ha la forma di un provvedimento espresso della Giunta Comunale, ai sensi dell'art 10 del Regolamento Comunale per la "Concessione di sovvenzioni e contributi e l'attribuzione di vantaggi economici";

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione";

VISTO lo Statuto del Comune;

ATTESTATA la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il vigente art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;

VISTO il TUEL D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera Commissariale n. 91/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 17 del 13.07.2018 con cui sono state assegnate al sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000, nonché di ogni altra competenza prevista in base a norma di legge e regolamento;

VISTA la Legge RAS n. 24 del 20 ottobre 2016, la collegata direttiva in materia di Sportello Unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE), allegato A alla delibera della Giunta Regionale n.

11/14 del 28.02.2017 nonché la circolare prot. n. 10602/Cir/1 del 30.03.2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 14/03/2019 avente ad oggetto: "*Diritti di istruttoria suape relativamente ai procedimenti amministrativi degli eventi/manifestazioni. oneri aggiuntivi*", con la quale si stabilisce di mantenere gli importi già previsti per i procedimenti relativi alle manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo, senza corresponsione di oneri e diritti di istruttoria aggiuntivi rispetto a quelli definiti dalla Delibera Commissariale n. 91/2012 e ss.mm.ii, in applicazione dell' art.42 della L.R. n.24/2016.

DETERMINA

Che a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione, per i motivi di cui in premessa, integralmente richiamati e in ordine alle competenze attualmente attribuite al Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico:

1. tutte le istanze e comunicazioni per manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo ex 68 -69 -80 TULPS devono essere presentate attraverso la piattaforma

telematica SUAPE della Regione Sardegna, pena irricevibilità della domanda come prevede espressamente la direttiva SUAPE prot. n. 10602/Cir/1 del 30.03.2017, senza corresponsione di oneri e diritti di istruttoria aggiuntivi rispetto a quelli definiti dalla Delibera Commissariale n. 91/2012 e ss.mm.ii;

2. che qualora per le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo si faccia richiesta di patrocinio, da parte dei competenti organi dell'Amministrazione, nell'ambito del relativo procedimento SUAPE in sede di conferenza di servizi, ai sensi della L. 241/90, il silenzio tale richiesta è da intendersi non ostativo ai fini della prosecuzione dell'iter amministrativo della pratica stessa sebbene priva del patrocinio;
3. che i casi di irricevibilità delle istanze saranno gestiti dai responsabili di procedimento (anche del SUAPE) seguendo le direttive regionali;
4. di dare la massima diffusione alle presenti disposizioni.

Il Dirigente

BALZANO GIOVANNI LUCA / ArubaPEC
S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)